

Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004

Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2004, n. 298.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e*), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, che prevede che possano essere adottate direttive necessarie per assicurare l'imparzialità e il buon andamento degli Uffici pubblici promuovendone le necessarie verifiche;

Visto l'art. 2 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, che mantiene, tra l'altro, in capo allo Stato la funzione di assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea;

Rilevato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano talune procedure d'infrazione sul presupposto che alcune ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della *legge n. 225 del 1992* avrebbero violato le norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture;

Rilevato, in particolare, che, a parere della Commissione, la violazione della normativa comunitaria deriverebbe, tra l'altro, dalla circostanza che le ordinanze di protezione civile, in taluni casi, non sarebbero supportate da una situazione di estrema urgenza in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria;

Considerato, inoltre, che, secondo la Commissione, in alcune delle situazioni emergenziali o di «grande evento» dichiarate dal Governo potrebbero non rinvenirsi i presupposti dell'imprevedibilità e della non imputabilità allo Stato membro, la sussistenza dei quali sarebbe da considerarsi requisito indefettibile ai fini del legittimo ricorso a procedure di gara difformi da quelle previste dalla normativa comunitaria;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre affinché le iniziative di carattere negoziale, straordinarie ed urgenti, da porre in essere per il superamento dei contesti emergenziali per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza o di «grande evento» ai sensi dell'art. 5, comma 1, della *legge n. 225 del 1992*, siano condotte in armonia con la normativa comunitaria nelle predette materie, utilizzando, ove necessario, le procedure acceleratorie ivi previste, nella ricorrenza delle condizioni di urgenza stabilite per legge;

Tenuto conto che allo stato di sviluppo delle situazioni d'emergenza o di «grande evento» già dichiarati è possibile dispiegare un'azione correttiva rispetto alle attività comunque da intraprendere per il superamento degli stessi contesti emergenziali, e che è altrettanto possibile impartire apposite cogenti disposizioni volte ad assicurare che le future situazioni d'emergenza o di «grande evento» che dovessero essere dichiarate siano affrontate alla stregua di una normativa d'emergenza il più possibile coerente con i principi dell'ordinamento comunitario;

Preso atto delle molteplici misure già assunte dal Dipartimento della protezione civile per contenere la durata delle situazioni di emergenza e per assicurare il maggiore rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario, anche attraverso l'emanazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2004, inviata ai Presidenti delle Regioni per imprimere ogni possibile accelerazione agli interventi emergenziali, la costituzione di appositi comitati di rientro nell'ordinario, l'adozione di ordinanze di protezione civile particolarmente rigorose nel limitare gli ambiti derogatori della normativa di rilievo comunitario, nonché le iniziative di monitoraggio, d'impulso e sollecitatorie assunte dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e ciò con riferimento, soprattutto, a contesti emergenziali assai risalenti nel tempo;

Ravvisata, peraltro, la necessità di impartire ulteriori direttive agli uffici ed enti istituzionalmente competenti per le attività istruttorie e di predisposizione di provvedimenti emergenziali di protezione civile, per conformarne l'azione in un'ottica di superamento dell'emergenza nel rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi, anche attraverso l'assunzione di cogenti determinazioni finalizzate ad assicurare ogni possibile contrazione della durata degli stati di emergenza;

Adotta la seguente direttiva:

1.1 Per il pieno conseguimento delle finalità di cui alla presente direttiva la durata degli stati di emergenza, o di «grande evento» dichiarati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della *legge n. 225 del 1992*, è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari.

2.1 Le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della *legge n. 225 del 1992*, per quanto citato in premessa, non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie.

2.2 Le ordinanze di protezione civile previste dall'art. 5, comma 2, della *legge n. 225 del 1992*, laddove ineriscano a situazioni di emergenza ed a «grandi eventi» ancora in atto, sono modificate nel senso di assicurare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture, sulla base di apposita ordinanza di protezione civile che deve essere emessa entro dieci giorni dalla data di adozione della presente direttiva.

3.1. Nel caso di ricorrenza di situazioni di urgenza e di necessità aventi carattere di assoluta imperiosità, le ordinanze di protezione civile previste dall'art. 5, comma 2, della *legge n. 225 del 1992* potranno prevedere la deroga alle disposizioni della legge nazionale nella materia degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie.

4.1 Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, il Capo del Dipartimento della protezione civile può essere motivatamente autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, sempreché non sia possibile

provvedere altrimenti, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati alla adozione dei primi indispensabili interventi.

5.1 I commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della *legge n. 225 del 1992*, per l'attuazione degli interventi previsti, provvedono alle aggiudicazioni necessarie per il superamento delle predette situazioni d'emergenza, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, sulla base di ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della *legge n. 225 del 1992*, recanti la definizione puntuale della tipologia degli interventi e delle iniziative da adottarsi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nonché la specificazione di termini temporali e modalità di realizzazione.

6.1 Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad assicurare la puntuale ed urgente attuazione della presente direttiva diffondendone la conoscenza agli enti pubblici territoriali interessati.